



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1407**

### SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. MAURIZIO RUSSO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 13115 dell'8 maggio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Maurizio Russo, nato a Taranto (TA), il 4 giugno 1981;

PREMESSO che in data 13 giugno 2019 (prot. n. 0045085) l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo il certificato dei carichi pendenti inviato dalla Procura della Repubblica di *[omissis]* inerente al Sig. Russo Maurizio, dal quale è emerso che il consulente è imputato nel procedimento penale individuato dal *[omissis]*, in ordine al reato previsto *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 26 luglio 2019 (prot. n. 0053986) la Procura della Repubblica di *[omissis]* ha trasmesso il *[omissis]*, nei confronti del Sig. Russo nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato;



PREMESSO che il citato *[omissis]*, emesso nell'ambito del procedimento penale individuato dal *[omissis]*, ha chiarito che il Sig. Russo risulta imputato per il reato previsto *[omissis]*, perché, *[omissis]*;

PREMESSO che nell'ambito del medesimo *[omissis]*, l'Autorità Giudiziaria ha evidenziato che *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 31 dicembre 2019 (prot. n. 0000108 del 2 gennaio 2020), l'Avv. *[omissis]*, in nome e per conto del Sig. Russo, ha confermato la pendenza del procedimento penale a carico del consulente finanziario, rappresentando che la successiva udienza si sarebbe tenuta *[omissis]*;

PREMESSO che nell'ambito di tale riscontro è stato evidenziato che:

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

PREMESSO che in data 3 gennaio 2020 (prot. n. 0000260) è stato trasmesso dalla Procura della Repubblica di *[omissis]* l'aggiornamento dei carichi pendenti riguardante il Sig. Russo, a tenore del quale è stata confermata la pendenza del richiamato procedimento penale nei confronti del consulente;

PREMESSO che, con lettera del 25 febbraio 2020 (prot. n. 0009715), notificata via raccomandata a/r in data 28 febbraio 2020, l'Organismo ha comunicato al Sig. Russo l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per il reato di cui *[omissis]*, nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*;

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti, nonché di essere sentito personalmente;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento il Sig. Russo, in data 17 marzo 2020 (prot. n. 0015102), ha presentato, per mezzo dell'Avv. *[omissis]*, deduzioni difensive, nell'ambito delle quali sono state evidenziate le seguenti circostanze:

- è stato ribadito quanto già affermato nella citata nota del 31 dicembre 2019, con particolare riferimento *[omissis]*;
- è stato evidenziato che anche i testi esaminati nella fase dibattimentale hanno escluso il coinvolgimento del consulente finanziario rispetto alle attività contestate dall'Autorità Giudiziaria;



- è stato rappresentato che sia nella fase delle indagini preliminari, sia durante il dibattimento, l'Autorità Giudiziaria non ha adottato nessun provvedimento nei confronti del consulente e che la successiva udienza si sarebbe tenuta in data *[omissis]*;

PREMESSO che nell'ambito delle medesime deduzioni difensive è stata allegata documentazione difensiva. Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti:

- estratto *[omissis]*;
- estratto *[omissis]*;
- estratto *[omissis]*;
- copia *[omissis]*;

PREMESSO che, sulla base di quanto rappresentato in sede di deduzioni difensive e tenuta presente l'imminenza dell'udienza fissata per il *[omissis]*, è stato richiesto all'Organismo di sospendere ogni decisione circa l'esito del procedimento cautelare in esame almeno sino alla conclusione del primo grado del soprarichiamato procedimento penale;

PREMESSO che con nota del 12 giugno 2020 (prot. n. 0026878) è stato richiesto al consulente di comunicare l'esito dell'udienza prevista per il *[omissis]* nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato. Nella medesima data l'Avv. *[omissis]*, nell'interesse del Sig. Russo, ha comunicato (prot. n. 0026884) che, in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso, il procedimento penale è stato rinviato all'udienza del *[omissis]*;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto *[omissis]*, per i quali il Sig. Russo è imputato, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Russo, consistenti *[omissis]*, sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che, con riferimento alle deduzioni difensive presentate dal Sig. Russo, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:

- rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione è estraneo alla cognizione dell'Organismo e lasciato alla sola valutazione dell'Autorità Giudiziaria, le difese presentate con riferimento *[omissis]*;
- concernono, similmente, il solo merito del procedimento penale sia le considerazioni compiute in sede difensiva circa la non adozione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di eventuali provvedimenti cautelari nella fase delle indagini preliminari o durante la fase



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

dibattimentale, sia la documentazione allegata in sede difensiva, con particolare riferimento agli *[omissis]*.

In tale sede, infatti, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, esclusivamente le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza del fatto di reato, valutazione quest'ultima riservata alla sola competenza dell'Autorità Giudiziaria;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Russo, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Russo dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinati a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Russo dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

#### DELIBERA

che il Sig. Maurizio Russo, nato a Taranto (TA), il 4 giugno 1981, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti